

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 26/2022

Oggetto: Rimborso accise I trimestre 2022 – Scadenza di lunedì 2 maggio 2022 – Nota Agenzia Dogane n. 142124 del 31.3.2022.

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del I trimestre 2022 (<https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2022>).

Presentazione delle dichiarazioni – Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda. I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’1 aprile al 2 maggio 2022.

Consumi dichiarabili fino al 21 marzo – Le istanze da presentare entro la scadenza del 2 maggio 2022 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 21 marzo 2022; infatti, come è noto, per far fronte all’esigenza di contenimento dei prezzi dei carburanti il DL n.21/2022 ha abbattuto le aliquote di benzina e gasolio per il periodo compreso tra il 22 marzo e il 21 aprile 2022 ed ha sospeso la misura dell’accisa professionale per tale periodo. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.

Misura del rimborso – La misura del rimborso per il periodo del primo trimestre 2022 soggetto al beneficio (compreso, come specificato sopra, tra l’1 gennaio e il 21 marzo 2022) è pari, analogamente ai trimestri precedenti, a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 che ha introdotto l’accisa per il gasolio professionale).

Limite di consumo – Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con litri di consumo maggiori dei chilometri percorsi. A tal fine l’Agenzia sottolinea la rilevanza del dato “KM PERCORSI” sottolineando che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Fruibilità del beneficio – Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata

fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è sorto il credito d'imposta;
eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso
entro i successivi sei mesi.

Con i migliori saluti

Il Vice Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'AD' in a stylized, cursive font.